

AAAA
Associazione Astronomica Amici di Arcetri ONLUS
Firenze

Assemblea straordinaria dei soci di AAAA 11 luglio 2018 ore 17,30

In data 11 Luglio 2018, alle ore 17,30 in Firenze, Largo E. Fermi 5, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Astronomica Amici di Arcetri ONLUS" (c.f. 05916820482) in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima.

Sono presenti i seguenti soci:

Presenti: L.Casetti, P.Tozzi, J.Brucato, P.Ranfagni, F.Pirrelli, S.Di Serego, G.P.Tozzi, V.Biliotti, A.Gasperini, F.Risca, E.Masini, N.Bucciantini, A.Gasperini, A.Zanazzi, D.Galli, F.Bacciotti, F.Brunetti, C.Corsi, F.Mannucci, L.Hunt (per delega), S.Randich. Sono presenti, il dr. Andrea Sfarra, commercialista e l'avv. P. Narese.

Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il presidente del consiglio direttivo Lapo Casetti, che, con il consenso dei presenti chiama a svolgere funzioni di Segretario la sig.ra Antonella Gasperini.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea, la presenza del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori, la presenza del numero legale dei soci come da foglio presenze agli atti, dichiara aperta la riunione e da lettura dell'ordine del giorno che reca:


Ordine del giorno:

1. Discussione sulle novità normative riguardanti il terzo settore e sulle conseguenze di tali norme sull'attività futura dell'Associazione;
2. Ipotesi di modifica dello Statuto;
3. Varie ed eventuali

Il presidente illustra le novità normative riguardanti il terzo settore e propone di rimanere, al momento, altro ente del terzo settore, peraltro previsto dalla nuova normativa entrata parzialmente in vigore, pur avendo i requisiti per svolgere la propria attività anche quale associazione di promozione sociale, in attesa del completamento dei decreti attuativi del D.Lgs, 117/2017 e dell'istituzione dell'Albo previsto.

Propone di apportare alcune modifiche allo statuto coerenti con la nuova legge. La modifica principale riguarda la distinzione fra soci ordinari (che avranno copertura assicurativa di AAAA in quanto svolgono regolarmente volontariato) e soci sostenitori. I soci ordinari dovranno avere evidente interesse per le attività di supporto e comunicazione della ricerca scientifica, in particolare astronomica. I soci sostenitori sono coloro che versano un contributo a favore dell'associazione senza alcun tipo di vincolo/requisito.





Propone inoltre di stabilire un termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto.

Il Presidente continua spiegando le difficoltà di svolgere l'accresciuta mole di attività gestita da AAAA solo su base volontaristica.

L'avv. Piero Narese, invitato all'assemblea come esperto di diritto amministrativo, nonché della disciplina degli enti del terzo settore, espone in merito alla possibilità per gli enti del terzo settore di remunerare prestazioni di lavoro occasionale, spiegando come le associazioni onlus continueranno ad esistere fino a che non ci sarà il decreto attuativo che darà vita al registro unico nazionale e poi la successiva attuazione a livello regionale. La situazione attuale è di stallo e gli sviluppi normativi dipenderanno dalla volontà del governo che dovrà emettere i regolamenti.

La Dott.ssa Francesca Pirrelli spiega come la definizione di onlus sia di tipo strettamente fiscale e che, da un punto di vista civilistico, le associazioni di promozione sociale, così come intese nella nuova riforma, apparirebbero la forma più vicina a quella attuale di AAAA.

Consiglia, al momento, di rimanere nell'area definita dalla nuova legge come "altri enti" in attesa che venga ultimato il quadro normativo.

Si apre una discussione sulle caratteristiche che devono avere i soci. Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'assemblea, ma il Presidente rileva la necessità di una differenziazione tra soci sostenitori e le altre qualifiche di soci, che operano direttamente nell'associazione con competenze specifiche e apporto concreto.

Interviene Francesca Bacciotti che chiede se partecipazione all'associazione debba essere rinnovata e in quali termini. Viene chiarito che la qualifica di socio non è a termine e che il socio rimane tale fino a che non si dissocia. Anche per i soci sostenitori, che partecipano saltuariamente o una tantum alla vita associativa solo attraverso il versamento di un contributo, varrà la medesima disposizione. Per tal motivo nelle comunicazioni di conferma di iscrizione sarà specificato come la validità resti in essere fino a una richiesta specifica di recesso.

Alla luce di quanto esposto l'assemblea all'unanimità

Delibera

Di rimanere al momento e finché non sarà completata la riforma, nello stato attuale ritenendosi appartenere alla categoria "altri enti del terzo settore";

Di modificare gli articoli 4, 7, 8 e 23 dello statuto nei modi di seguito indicati:


Articolo 4 – Soci

Gli Associati possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti e istituzioni pubbliche e private.

Le categorie degli Associati sono:

- soci fondatori,
- soci ordinari,
- soci sostenitori e
- soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'associazione.



Sono soci ordinari le persone fisiche o gli Enti che coltivino interesse per le attività di supporto e comunicazione della ricerca scientifica, in particolare astronomica, senza necessariamente essere in possesso di competenze specifiche. Dovranno presentare per iscritto domanda in carta libera al Consiglio Direttivo, il quale esprimerà la relativa accettazione all'unanimità. Il Consiglio è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione. L'adesione ha effetto dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono tenuti a versare le quote periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione, con contributi in denaro o in natura, senza partecipare all'attività dell'Associazione né svolgere servizio di volontariato per la medesima. I soci sostenitori hanno diritto ad essere informati delle attività associative a cui possono partecipare anche direttamente, comprese le assemblee. Non hanno diritto al voto. La qualifica di socio sostenitore è intrasmissibile ed il socio può recedere in qualsiasi momento, previo avviso di 30 giorni da comunicarsi in forma scritta anche elettronica.

Sono soci onorari coloro che, persone fisiche o Enti, si siano distinti nel campo di attività degli obiettivi previsti dal presente statuto. L'attribuzione di tale qualifica sarà stabilita liberamente dal Consiglio direttivo con decisione unanime dei presenti. I soci onorari hanno tutte le qualifiche dei soci ordinari, partecipano alle assemblee ed esercitano diritto di voto. Non sono tenuti al versamento delle quote annuali.

I soci accettano gli scopi dell'associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre la quota versata il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile, essa può venir meno per i seguenti motivi:

- recesso da comunicare per iscritto entro il 31 Dicembre di ciascun anno;*
- delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto agli obblighi e alle norme del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità, ovvero per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.*

Articolo 7 - Assemblea dei soci: composizione

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, onorari e dai soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali. Possono partecipare, senza diritto di voto, i soci sostenitori.

Articolo 8 – Assemblea: convocazione

L'Assemblea dei soci deve essere convocata con l'invio dell'Ordine del Giorno a mezzo raccomandata, fax, o posta elettronica, a mezzo telefax o con altro mezzo idoneo che attesti che il socio abbia avuto comunicazione dell'avviso di convocazione almeno 8 giorni prima della data fissata della riunione. Potrà contenere contestualmente l'avviso di una seconda convocazione fissata non prima di 24 ore a distanza dalla prima.



AAAA
Associazione Astronomica Amici di Arcetri ONLUS
Firenze

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione in particolare del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Articolo 23 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si rimanda alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, al dettato normativo del D.lgs. 117/2017 ed eventuali modifiche e alle leggi vigenti in quanto compatibili.

Viene quindi affidato al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti. Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 18:40, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale

Il Presidente di AAAA


Lapo Casetti

Il Segretario di AAAA

Antonella Gasperini

Allegato:

A) Statuto dell'Associazione



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 09/08/2018
N. 6514
TASSI EURO 200,00
IL DIRETTORE



STATUTO

Articolo 1

E' costituita una "libera Associazione senza scopo di lucro in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA AMICI DI ARCETRI o.n.l.u.s, in sigla "A.A.A.A.".

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione "Associazione Astronomica Amici di Arcetri - Ente del Terzo Settore" non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e precisamente ha lo scopo di promuovere la cultura in tutte le sue forme, valorizzando in modo specifico la scienza e la cultura scientifica attuando in maniera continuativa tutte quelle iniziative che appariranno idonee per la divulgazione scientifica in particolare dell'astronomia.

In particolare potrà realizzare lo studio di progetti finalizzati alla conoscenza della scienza organizzando corsi e visite guidate per gli studenti, quali validi momenti educativi nel percorso scolastico, nonché per tutti i cittadini con particolare attenzione alle persone svantaggiate e agli anziani.

Potrà organizzare e promuovere ricerche, studi, conferenze, corsi di formazione e attività educativo-didattiche e sociali a scopo divulgativo, nell'interesse dei soggetti sopra descritti.

Potrà realizzare pubblicazioni di libri, articoli, saggi e ricerche svolte dai soci e frutto dell'attività culturale della associazione medesima.

Allo scopo l'Associazione potrà operare di concerto con Enti e Istituzioni, in via principale con l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, l'Università degli Studi di Firenze e, a titolo esemplificativo, con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze e tutti gli Enti pubblici e privati, società e soggetti privati, che vorranno partecipare alle attività e iniziative promosse. In considerazione di ciò potrà stipulare e sottoscrivere con tali enti convenzioni ad hoc.

L'Associazione potrà esercitare attività lucrative, anche in convenzione con Enti pubblici e privati, da ritenersi esclusivamente secondarie e strumentali, finalizzate unicamente a procurare strumenti economici utili e necessari al diretto conseguimento dello scopo associativo.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi, così come prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo di sedi esterne a quelle dell'Associazione, avvalendosi anche della

collaborazione di qualificate istituzioni, enti pubblici o privati interessati.

Potrà partecipare ad altre associazioni od enti scientifici e/o assistenziali.

L'Associazione opererà il perseguimento esclusivo delle finalità su esposte essendo espressamente preclusa ogni attività rivolta a finalità diverse.

Articolo 3 -Durata e Sede

L'associazione ha durata illimitata. Ha sede a Firenze.

Articolo 4 - Soci

Gli Associati possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti e istituzioni pubbliche e private. Le categorie degli Associati sono:

- soci fondatori,
- soci ordinari,
- soci sostenitori e
- soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche o gli Enti che coltivino interesse per le attività di supporto e comunicazione della ricerca scientifica, in particolare astronomica, senza necessariamente essere in possesso di competenze specifiche. Dovranno presentare per iscritto domanda in carta libera al Consiglio Direttivo, il quale esprimerà la relativa accettazione all'unanimità. Il Consiglio è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di associazione. L'adesione ha effetto dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono tenuti a versare le quote periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono all'attività dell'Associazione, con contributi in denaro o in natura, senza partecipare all'attività dell'Associazione né svolgere servizio di volontariato per la medesima. I soci sostenitori hanno diritto ad essere informati delle attività associative a cui possono partecipare anche direttamente, comprese le assemblee. Non hanno diritto al voto. La qualifica di socio sostenitore è intrasmissibile ed il socio può recedere in qualsiasi momento, previo avviso di 30 giorni da comunicarsi in forma scritta anche elettronica.

Sono soci onorari coloro che, persone fisiche o Enti, si siano distinti nel campo di attività degli obiettivi previsti dal presente statuto. L'attribuzione di tale qualifica sarà stabilita liberamente dal Consiglio direttivo con decisione unanime dei presenti. I soci onorari hanno tutte le qualifiche dei soci

ordinari, partecipano alle assemblee ed esercitano diritto di voto. Non sono tenuti al versamento delle quote annuali.

I soci accettano gli scopi dell'associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre la quota versata il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile, essa può venir meno per i seguenti motivi:

- recesso da comunicare per iscritto entro il 31 Dicembre di ciascun anno;
- delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto agli obblighi e alle norme del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità, ovvero per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che pervengano a qualunque titolo;
- erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti, contributi e proventi diversi.

Le entrate sono costituite da:

- quote associative laddove istituite;
- ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, vendita occasionale a titolo promozionale di materiale didattico e divulgativo di produzione interna all'associazione o acquisito all'esterno da terzi, raccolte di fondi, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni, lasciti, contributi e proventi diversi.
- ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale compresi contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche

Articolo 6 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Revisori dei conti

Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 7 - Assemblea dei soci: composizione

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, onorari e dai soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali. Possono partecipare, senza diritto di voto, i soci sostenitori.

Articolo 8 - Assemblea: convocazione

L'Assemblea dei soci deve essere convocata con l'invio dell'Ordine del Giorno a mezzo raccomandata, fax, o posta elettronica, a mezzo telefax o con altro mezzo idoneo che attesti che il socio abbia avuto comunicazione dell'avviso di convocazione almeno 8 giorni prima della data fissata della riunione. Potrà contenere contestualmente l'avviso di una seconda convocazione fissata non prima di 24 ore a distanza dalla prima.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione in particolare del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogniquale volta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Articolo 9 - Assemblea: deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da un membro del Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Nell'Assemblea ordinaria per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, per quella straordinaria occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta anche telematica. Le modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno.

Articolo 10 - Assemblea: compiti

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del rendiconto economico e della relazione sull'attività svolta nonché del preventivo;
- la nomina del Consiglio direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori del Conti;
- eventuali problematiche che necessitino di apposita delibera per le attività ordinarie dell'associazione, in quanto previste in materia specifica dello statuto.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- l'eventuale modifica dello Statuto

-lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione dei beni patrimoniali ai sensi del C.C. e della L.2266/91.

Articolo 11 - Consiglio direttivo: composizione e durata

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di soci variabile tra 3 e 5 membri. Nel proprio interno elegge il Presidente, il Tesoriere anche con funzioni di Segretario e minimo un Consigliere. Il Tesoriere/Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Il Consiglio dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere è facoltà del Consiglio cooptare un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea per la ratifica. Solo nel caso in cui manchi la maggioranza dei Consiglieri si procederà alla convocazione urgente dell'Assemblea dei soci.

Articolo 12 - Consiglio direttivo: convocazione e deliberazioni

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 3 giorni prima (salvo i casi d'urgenza in cui è sufficiente la completa e corretta informazione di tutti i componenti sugli argomenti all'ordine del giorno) tramite raccomandata, fax o posta elettronica, esse sono presiedute dal Presidente o in sua mancanza dal consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttiva possono svolgersi anche in video-conferenza e in tele-conferenza.

E' prevista la delega telematica. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I membri del Consiglio direttivo possono esprimere il proprio voto a mezzo telefax o posta elettronica su specifici argomenti previsti dall'agenda e, in caso di particolare esigenza, su richiesta del Presidente.

Articolo 13 - Consiglio direttivo: compiti

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- approvare il rendiconto economico e del preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- deliberare l'entità e la periodicità delle quote associative;
- redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie procedere alla convocazione ;

- adottare tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Associazione compresa la ricerca di finanziamenti/sponsorizzazioni e la partecipazione a bandi pubblici di finanziamento di progetti;
- autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati per la realizzazione delle finalità sociali;
- assumere collaboratori retribuiti, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'associazione anche tramite delega ad uno specifico organo costituito anche da non associati
- deliberare l'esclusione dei soci;
- nominare i Soci onorari.

Articolo 14 - Consiglio direttivo: responsabilità

Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art 38 del Codice Civile

Articolo 15 - Cariche sociali: Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza, ha poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione e per la straordinaria.

Articolo 16 - Cariche sociali: Consigliere delegato

Un Consigliere può essere delegato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Cariche sociali: Tesoriere/Segretario

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo. Redige i verbali coadiuva il Presidente.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei conti

I Revisori dei Conti (2 effettivi e 1 supplente) sono eletti dall'Assemblea, anche non soci. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio direttivo e all'Assemblea. I revisori, che restano in carica 3 anni, sono rieleggibili, devono esaminare il bilancio dell'Associazione, constatarne la regolarità amministrativa e formale, e inviare una relazione della loro opera al Presidente del Consiglio direttivo e per conoscenza a tutti i membri dello stesso, nonché all'Assemblea. La carica di Revisore dei conti è a titolo gratuito.

Articolo 19 - Compensi e rimborsi

Sono previsti rimborsi spese a piè di lista per i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori

limitatamente all'espletamento della loro carica. Sono previsti inoltre rimborsi spese anche a titolo forfettario per tutti gli associati limitatamente allo svolgimento delle attività legate al funzionamento dell'Associazione.

Articolo 20 - Esercizio finanziario e di bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine l'Assemblea approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, onde i soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserva o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 21 - Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Articolo 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'art 21 del presente statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si rimanda alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, al dettato normativo del D.lgs. 117/2017 ed eventuali modifiche e alle leggi vigenti in quanto compatibili.